



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2017)0128

Mercati del roaming all'ingrosso *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0399),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0219/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0372/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

¹ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 162.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 162.

² Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ introduce un approccio comune alla regolamentazione del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.
- (2) La strategia per il mercato unico digitale per l'Europa, stabilita nella comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015, ha considerato il pacchetto sul mercato unico delle telecomunicazioni, adottato successivamente dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio², una prima tappa verso l'eliminazione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, sostenendo in tal modo la creazione di un mercato unico digitale nell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio ***a decorrere dal 15 giugno 2017*** senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

¹ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

² Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

- (4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio istituita dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tuttavia, tale regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming. ***Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire affinché l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio non incida sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali.***
- (5) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio a partire dal 15 giugno 2017 è subordinata all'applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all'ingrosso.
- (6) La Commissione ha proceduto ad un riesame completo del mercato del roaming all'ingrosso al fine di vagliare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017.

- (7) Alla luce dei risultati di tale riesame, la Commissione ha adottato la relazione sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso il 15 giugno 2016 ("relazione della Commissione"). La relazione della Commissione rileva che, per garantire che i servizi di roaming al dettaglio possano essere forniti ai prezzi al dettaglio nazionali, nel roaming gli input all'ingrosso devono essere disponibili a un livello che consenta agli operatori nazionali di fornire il roaming a tariffa nazionale. Sebbene mercati nazionali del roaming all'ingrosso pienamente concorrenziali e con prezzi in linea con i costi effettivi di fornitura del servizio delle reti ospitanti rendano il roaming a tariffa nazionale certamente più sostenibile, dalla relazione della Commissione emerge un quadro ben diverso. La relazione indica inoltre che difficilmente il futuro obbligo di roaming al dettaglio a tariffa nazionale condurrà, da solo, a mercati del roaming all'ingrosso ben funzionanti che consentano la fornitura di roaming a tariffa nazionale nell'Unione a decorrere dal 15 giugno 2017.
- (8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli, ***per gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators – MVNO) o per gli operatori*** netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.

- (9) Il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi a investire nelle reti ospitanti ed evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.
- (10) Alla luce degli ostacoli individuati, le misure esistenti applicabili sui mercati del roaming all'ingrosso dovrebbero essere modificate per assicurare che il livello delle tariffe del roaming all'ingrosso consenta l'introduzione sostenibile del roaming a tariffa nazionale nell'Unione.

- (11) Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti, integrati e competitivi dei servizi di roaming, nel negoziare l'accesso al roaming all'ingrosso ai fini della fornitura servizi di roaming al dettaglio gli operatori dovrebbero poter negoziare regimi tariffari all'ingrosso innovativi, non direttamente connessi ai volumi effettivamente consumati, ad esempio pagamenti forfettari, impegni immediati o contratti in base alla capacità, oppure regimi tariffari che riflettano le variazioni della domanda nell'arco dell'anno. Pertanto, le parti negoziali dovrebbero avere la possibilità di concordare di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso regolamentate per la durata degli accordi di roaming all'ingrosso, il che escluderebbe la possibilità per le parti di chiedere successivamente l'applicazione delle tariffe massime all'ingrosso basate sul volume al consumo effettivo di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Questa alternativa non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a norma di tale regolamento.

- (12) *È opportuno chiarire le condizioni che possono essere incluse nelle offerte di riferimento al fine di consentire agli operatori di reti mobili di impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming. In particolare, qualora l'operatore di una rete ospitante abbia ragionevoli motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, esso dovrebbe poter esigere da tale fornitore di roaming – in forma aggregata e nel pieno rispetto dei requisiti nazionali e dell'Unione in materia di protezione dei dati – informazioni che permettano di determinare se una quota significativa di clienti di tale fornitore si trova in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, come le informazioni sulla quota di clienti con consumo nazionale irrilevante rispetto al consumo di roaming. Inoltre, l'interruzione di accordi di roaming all'ingrosso al fine di impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso al roaming all'ingrosso dovrebbe essere effettuata soltanto laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione. Tale interruzione dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione dell'operatore della rete ospitante, tenendo nella massima considerazione il parere dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) qualora sia stato consultato. Le misure meno rigorose possono consistere nel fissare tariffe di roaming all'ingrosso più elevate che non superino le tariffe massime all'ingrosso previste dal presente regolamento per volumi superiori a un volume aggregato specificato nell'accordo. Tali tariffe di roaming all'ingrosso più elevate dovrebbero essere stabilite in anticipo o a partire dal momento in cui l'operatore di una rete ospitante abbia constatato e informato l'operatore della rete d'origine che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso al roaming all'ingrosso. Le misure meno rigorose possono altresì consistere nell'impegno dell'operatore della rete d'origine di adottare o rivedere le politiche di utilizzo corretto applicabili ai propri clienti conformemente alle norme dettagliate adottate a norma dell'articolo 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, o nella possibilità per l'operatore di una rete*

ospitante di chiedere una revisione dell'accordo di roaming all'ingrosso. In un'ottica di trasparenza, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubbliche le informazioni concernenti le domande di autorizzazione dell'interruzione degli accordi di roaming all'ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.

- (13) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di servizi di roaming all'ingrosso rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza. ***Tariffe all'ingrosso a un livello adeguato dovrebbero favorire una concorrenza sostenibile, anche da parte di nuovi operatori, piccole e medie imprese e start-up.***
- (14) Le tariffe massime all'ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e dovrebbero garantire che gli operatori possano recuperare i costi, compresi i costi congiunti e comuni. Dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di roaming a tariffa nazionale e lasciare al tempo stesso un margine alle trattative commerciali tra gli operatori.

- (15) I costi per la fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni, sono stati stimati sulla base di diverse fonti: la prima è un modello generale di costi per i servizi di roaming all'ingrosso basato sui dati nazionali e sul metodo utilizzato dalle autorità nazionali di regolamentazione per stabilire le tariffe massime di terminazione sulle reti mobili conformi al diritto dell'Unione; la seconda fonte sono le stime dei costi alternative, basate su approcci coerenti a livello dell'Unione per quanto riguarda la regolamentazione delle tariffe nazionali di terminazione delle chiamate mobili. La valutazione ha inoltre attinto alle attuali tariffe del roaming all'ingrosso per la differenza di traffico nell'Unione e a dati concreti sulle attuali tariffe di accesso all'ingrosso sui mercati nazionali.

- (16) Nell'esaminare le stime dei costi si è tenuto conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l'aumento della domanda interna significa che i picchi di traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell'anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti pubbliche di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all'aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni Stati membri i picchi di roaming stagionali possono esercitare un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire dallo spostamento di utenti nazionali in zone turistiche ed essere mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull'uso di capacità dagli utenti di servizi di roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive.

- (17) ***L'utilizzo di servizi di dati sta aumentando rapidamente nell'Unione e in tutto il mondo. L'introduzione del roaming a tariffa nazionale a decorrere dal 15 giugno 2017 dovrebbe contribuire a tale aumento nel contesto del roaming, con la conseguenza che il costo per unità di dati trasmessi sarà notevolmente ridotto. Al fine di tenere conto dell'aumento dell'utilizzo di servizi di dati e della riduzione del costo per unità di dati trasmessi, la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati dovrebbe diminuire ogni anno ed essere fissata in euro per gigabyte, tenendo presente che un gigabyte equivale a 1 000 megabyte.*** Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino a un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine.
- (18) Nel valutare il ruolo di salvaguardia delle tariffe di roaming all'ingrosso per conseguire il duplice obiettivo di garantire che i fornitori di servizi di roaming all'ingrosso recuperino tutti i costi pertinenti e che la non sostenibilità del roaming a tariffa nazionale rimanga eccezionale, è opportuno tener conto del portafoglio dei servizi forniti da ciascun fornitore di servizi di roaming all'ingrosso e delle previsioni del relativo volume di traffico.

- (19) Pertanto, le attuali tariffe massime all'ingrosso per servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming dovrebbero essere *sostanzialmente* ridotte.
- (20) Pur sempre assicurando la riservatezza commerciale, per sorvegliare e controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012 e gli sviluppi nei mercati del roaming all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all'ingrosso che non prevedono l'applicazione di tariffe massime. Tali autorità dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull'adozione e l'applicazione di condizioni degli accordi di roaming all'ingrosso volte a impedire il roaming permanente e prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all'interno dell'Unione.

- (21) La specifica regolamentazione dei prezzi applicabile ai servizi di roaming all'ingrosso comporta l'applicazione di un limite tariffario generale dell'Unione ad un prodotto composito che può comprendere anche altri tipi di input per l'accesso al roaming all'ingrosso e l'interconnessione, tra cui in particolare quelli soggetti a regolamentazione nazionale o, potenzialmente, transfrontaliera. In proposito le divergenze nella regolamentazione di tali input a livello di Unione dovrebbero diminuire, in particolare a causa delle possibili misure supplementari che potrebbero essere adottate in conformità della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (direttiva quadro) ai fini di una maggiore coerenza dell'approccio normativo. Nel frattempo, qualsiasi controversia tra operatori della rete ospitante e altri operatori sulle tariffe applicate a tali input regolamentati necessari per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso dovrebbe essere affrontata tenendo conto del parere del BEREC, qualora sia stato consultato, in conformità agli specifici obblighi regolamentari applicabili al roaming, alla direttiva quadro e alle direttive 2002/20/CE², 2002/19/CE³ e 2002/22/CE⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

² Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

³ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

⁴ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

- (22) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. *A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018, una relazione intermedia che riassuma gli effetti dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo conto delle pertinenti relazioni del BEREC. Successivamente, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni biennali. La prima di tali relazioni dovrebbe essere presentata entro il 15 dicembre 2019. Nella sua relazione biennale la Commissione dovrebbe, in particolare, valutare se il roaming a tariffa nazionale abbia un impatto sull'evoluzione dei piani tariffari disponibili sul mercato al dettaglio. Tale valutazione dovrebbe riguardare, da un lato, l'eventuale introduzione di piani tariffari che includano solamente servizi nazionali ed escludano totalmente i servizi di roaming, pregiudicando in tal modo l'obiettivo stesso del roaming a tariffa nazionale, e, dall'altro, l'eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe altresì rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale. Le relazioni biennali della Commissione dovrebbero, in particolare, analizzare in che misura i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, la capacità degli operatori della rete d'origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati.* Al fine di consentire la presentazione di tali relazioni per valutare ■ in che modo i mercati del roaming si adattano alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

- (23) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di servizi di roaming, il BEREC dovrebbe raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere dati sui casi in cui le parti di un accordo di roaming all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. ***Sulla base dei dati raccolti, il BEREC dovrebbe riferire regolarmente sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all'ingrosso e i costi all'ingrosso per i servizi di roaming.***

- (24) ***La Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione interessate dovrebbero assicurare pienamente la riservatezza degli affari nella condivisione di informazioni ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012. Il rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari non dovrebbe pertanto impedire alle autorità nazionali di regolamentazione di condividere tempestivamente informazioni riservate a tali fini.***
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 531/2012.
- (26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in particolare in quanto le disposizioni nazionali non riescono a garantire la coerenza tra le norme sui mercati di roaming all'ingrosso e le norme dell'Unione sui servizi di roaming al dettaglio, ma, a motivo degli effetti transfrontalieri dei mercati nazionali del roaming all'ingrosso sulla fornitura di servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato:

1) ***l'articolo 3 è così modificato:***

a) ***al*** paragrafo 4, ***il primo comma*** è sostituito dal seguente:

"4. Le norme relative alle tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, ***durante il periodo di validità dell'accordo***, entrambe le parti dell'accordo di roaming all'ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all'ingrosso derivanti dall'applicazione dell'accordo non siano soggette a dette tariffe regolamentate.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l'accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate.

Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. ***Se specificate in un'offerta di riferimento, tali condizioni includono le misure specifiche che l'operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali possono essere adottate tali misure. Tali criteri possono riferirsi a informazioni aggregate sul traffico in roaming. Essi non si riferiscono a informazioni specifiche relative al traffico individuale dei clienti del fornitore di roaming.***

L'offerta di riferimento può, in particolare, prevedere che qualora l'operatore di una rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, detto operatore possa imporre al fornitore di roaming di fornire, fatti salvi i requisiti dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, informazioni che permettano di determinare se una quota significativa dei clienti del fornitore di roaming si trova in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming sulla rete dell'operatore della rete ospitante, come le informazioni sulla quota di clienti per i quali è stato constatato, sulla base di indicatori oggettivi, un rischio di utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, conformemente alle norme dettagliate concernenti l'attuazione della politica di utilizzo corretto adottata a norma dell'articolo 6 quinquies.

L'offerta di riferimento può, in ultima istanza e laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione, prevedere la possibilità di interruzione di un accordo di roaming all'ingrosso qualora l'operatore di una rete ospitante abbia constatato che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, e ne abbia informato l'operatore della rete di origine.

L'operatore di una rete ospitante può interrompere unilateralmente l'accordo di roaming all'ingrosso a motivo di roaming permanente o di utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming solo previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione dell'operatore della rete ospitante.

Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione dell'interruzione di un accordo di roaming all'ingrosso da parte dell'operatore della rete ospitante, l'autorità nazionale di regolamentazione dell'operatore della rete ospitante decide, dopo aver consultato l'autorità nazionale di regolamentazione dell'operatore della rete d'origine, se concedere o negare tale autorizzazione e ne informa la Commissione.

Le autorità nazionali di regolamentazione dell'operatore della rete ospitante e dell'operatore della rete d'origine possono, separatamente, chiedere al BEREC di adottare un parere in merito alle misure da adottare conformemente al presente regolamento. Il BEREC adotta il suo parere entro un mese dal ricevimento di tale richiesta.

Qualora il BEREC sia stato consultato, l'autorità nazionale di regolamentazione dell'operatore della rete ospitante attende e tiene nella massima considerazione il parere del BEREC prima di decidere, subordinatamente alla scadenza di tre mesi di cui al sesto comma, se concedere o negare l'autorizzazione di interruzione dell'accordo di roaming all'ingrosso.

L'autorità nazionale di regolamentazione dell'operatore della rete ospitante rende pubbliche le informazioni relative alle autorizzazioni di interruzione degli accordi di roaming all'ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.

I commi dal quinto al nono fanno salvo il potere di un'autorità nazionale di regolamentazione di chiedere la cessazione immediata della violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e il diritto dell'operatore di una rete ospitante di applicare misure adeguate per combattere le frodi.

Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento, ***anche per quanto riguarda le misure specifiche che l'operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali l'operatore della rete ospitante può adottare tali misure***, per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.";

2) all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,032** EUR al minuto. ***Tale tariffa massima all'ingrosso***, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,032** EUR fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al paragrafo 1 o anteriormente al 30 giugno 2022.";

3) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno 2022.";

4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 7,70 EUR per ***gigabyte*** di dati trasmessi. ***Tale tariffa massima all'ingrosso diminuisce a 6,00 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2018, a 4,50 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2019, a 3,50 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2020, a 3,00 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2021 e a 2,50 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2022*** e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 2,50 EUR per ***gigabyte*** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.";

5) ***l'articolo 16 è così modificato:***

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità nazionali di regolamentazione ***e, se del caso, il BEREC*** garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 e 12 in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che le informazioni abbiano carattere riservato in conformità della normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione, il BEREC e tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza. La riservatezza degli affari non impedisce loro la tempestiva condivisione di informazioni tra l'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione interessata, ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente regolamento."

(6) all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati possono essere sottoposte alla o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma dell'articolo 20 o dell'articolo 21 della direttiva quadro. In tal caso, l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti **possono consultare** il BEREC in merito ai provvedimenti da adottare in conformità della direttiva quadro, delle direttive specifiche o del presente regolamento per risolvere la controversia. Qualora il BEREC sia stato consultato, l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti attendono il parere del BEREC prima di intervenire in tal senso.";

(7) l'articolo 19 è così modificato:

a) *il* paragrafo 3 ■ è *sostituito dal* seguente:

"3. Inoltre, ■ la Commissione presenta *al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018*, una relazione *intermedia che riassume gli effetti dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio tenendo conto delle pertinenti relazioni del BEREC. Inoltre, previa consultazione del BEREC, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare le tariffe massime all'ingrosso per i servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento. La prima di tali relazioni è presentata entro il 15 dicembre 2019.*

Tali relazioni biennali contengono, tra l'altro, una valutazione:

a) della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, in particolare alla luce dell'evoluzione tecnologica;

- b) del livello di concorrenza sul mercato del roaming all'ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività **e degli MVNO**, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;
- c) della misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4, **e in particolare, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, della procedura di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 3, paragrafo 6**, abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati;
- d) **dell'evoluzione dei piani tariffari al dettaglio disponibili;**
- e) **dei cambiamenti dei modelli di consumo dei dati per i servizi nazionali e di roaming;**
- f) **della capacità degli operatori delle rete d'origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e della misura in cui i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell'articolo 6 quater;**

- g) della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati;*
- h) dell'impatto dell'applicazione delle politiche di utilizzo corretto da parte degli operatori conformemente all'articolo 6 quinquies, compresa l'identificazione di eventuali incongruenze nell'applicazione e attuazione di tali politiche.";*

b) **il** paragrafo 4 ■ è **sostituito** dal ■ seguente:

"4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, comprese le tariffe all'ingrosso applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Raccoglie dati anche sugli accordi di roaming all'ingrosso non soggetti alle tariffe massime di roaming all'ingrosso di cui agli articoli 7, 9 o 12 e sull'attuazione, al livello all'ingrosso, di misure contrattuali volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull'evoluzione dell'andamento delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di servizi di roaming ***e sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all'ingrosso e i costi all'ingrosso per i servizi di roaming. Il BEREC determina in che misura tali elementi sono correlati.***

Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il **terzo** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 15 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente